

Pieve di Soligo, 15/07/2022

Informativa n. 17

OGGETTO: Circolare n. 26/2022 del 13/07/2022 dell’Agenzia Entrate, in materia di “chiarimenti in tema di esterometro”; altre novità.

È stata pubblicata giovedì 13 luglio, la circolare in oggetto che contiene diversi chiarimenti dell’Agenzia Entrate, su alcune questioni specifiche relative all’invio dei dati delle fatture da/verso l’estero (ex “esterometro” o cosiddetta integrazione elettronica delle fatture mediante invio di un file .xml). Si riepilogano nella tabella seguente i principali chiarimenti dell’Agenzia.

Operazioni da trasmettere con qualsiasi controparte estera	La trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori finali (in tal caso, solo se il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento)	
Vanno trasmesse tutte le operazioni anche se non rilevanti ai fini iva in Italia	Le operazioni vanno trasmesse indipendentemente dal fatto che siano o meno rilevanti, ai fini IVA, nel territorio nazionale. Ricordiamo che il recente decreto “semplificazioni” ha prevista la possibilità di non comunicare all’Agenzia Entrate, i dati delle fatture d’acquisto, ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.	
Sono tenuti alla trasmissione anche i soggetti “forfettari” e gli Enti non commerciali	Sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri, anche i soggetti forfettari ¹ e gli Enti non commerciali, ma per questi ultimi l’obbligo riguarda le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’Ente stesso.	
Compilazione del file .xml (sia in caso di fattura attiva, che in caso di autofattura/integrazione dei dati di fatture di acquisto ricevute dall’estero)	Fatture attive di vendita verso l’estero già emesse in formato elettronico	Non è necessario inviare il file “esterometro” in quanto la fattura è già transitata per l’SDI
	Fatture attive di vendita verso l’estero emesse in formato cartaceo	È necessario compilare il file .xml di comunicazione dei dati all’Agenzia Entrate, mantenendo una coerenza tra i dati presenti nel documento (non transitato per l’SDI) e quelli riportati nel file .xml da trasmettere a SDI ²
	Fatture passive di acquisto di beni e servizi ricevute da fornitori intraeuropei	E’ necessario compilare il file .xml di comunicazione dei dati di integrazione iva all’Agenzia Entrate, compilando il campo 2.2.1.4 <Descrizione> nello stesso modo indicato nella nota 2 riportata in calce.
	Fatture passive di acquisto ricevute da fornitori extraeuropei	Trattandosi di emissione di autofattura, il caso è identico a quello dell’emissione di una fattura attiva (si veda sopra)
Tempistiche di invio dei file	Fatture attive	Con le stesse tempistiche di emissione delle fatture, immediate o differite, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione (fatture

¹ L’obbligo di comunicazione per i soggetti forfettari, decorre a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti

² L’Agenzia, a tale riguardo, specifica che, nel caso in cui, per generare il file .xml da trasmettere a SDI per l’esterometro, non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche verso soggetti italiani, **il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato - in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando per tutti i dettagli specifici, alla descrizione contenuta nella fattura originaria emessa**

		immediate o anticipate) o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita
	Fatture di acquisto intracomunitarie di beni o servizi	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale si è ricevuta la fattura
	Fatture di acquisto di servizi da fornitore extra europeo	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale è stata effettuata l'operazione (normalmente, quando si è effettuato il pagamento della prestazione) ³
Sanzioni per il mancato invio dei dati delle fatture da/verso l'estero	L'Agenzia conferma che le sanzioni per il ritardato invio sono simili a quelle per il ritardato invio del file dell'esterometro, ovvero sono pari a € 2 per ogni file di dati fattura non inviato, con un massimo di € 400 per mese (le sanzioni sono ravvedibili). La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze previste.	
Operazioni con bollette doganali	L'Agenzia afferma che le operazioni documentate da bolletta doganale, <u>possono non essere comunicate nuovamente mediante il file .xml</u> . La stessa Agenzia avverte però che, se viene effettuata la comunicazione, vi è un rischio di duplicazione delle informazioni trasmesse, cui si sottopone chi invia nuovamente i dati.	
Operazioni documentate da fatture elettroniche senza iva, ricevute da San Marino	Dovrà essere comunicata l'integrazione iva di tali fatture, utilizzando il Tipo documento "TD19", compilando l'aliquota e l'imposta da registrare in contabilità	
Conservazione dei file .xml ⁴	Fatture attive verso soggetto estero, emesse in formato elettronico	Tali file delle fatture transitano già per l'SDI (e quindi non va inviato il file .xml), e quindi vengono di per sé conservati dal sistema (che sia quello proprio del gestionale aziendale o quello offerto dall'Agenzia Entrate)
	Fatture attive verso soggetto estero, emesse in formato cartaceo	Vanno trasmessi i dati di tali fatture, compilando ed inviando il file .xml con l'utilizzo del codice convenzionale "XXXXXXX" e del codice paese del cessionario/committente diverso da IT; tale file, che non è una fattura, va comunque conservato, eventualmente anche in formato elettronico.
	Acquisti da fornitore extra europeo	Emissione autofattura, mediante compilazione del file .xml, che va conservata elettronicamente, (opzione non obbligatoria in presenza di una fattura cartacea estera)
	Acquisti da fornitori intraeuropei	La conservazione del file di integrazione, va effettuata o in modalità analogica o elettronica ⁵ .
Conservazione delle fatture "cartacee" ricevute da fornitori esteri	L'Agenzia ricorda che, indipendentemente dalla modalità di conservazione adottata per il file .xml di integrazione inviati, le fatture ricevute dall'estero (non transitate per l'SDI, vanno comunque conservate (in modalità analogica oppure in modalità elettronica se dematerializzate).	

³ In tal caso si prospettano due possibilità per l'operatore italiano: a) emissione di una autofattura in formato elettronico (della quale non vanno ulteriormente comunicati i dati con un altro file .xml in quanto l'autofattura transiterà per l'SDI), con le stesse tempistiche dell'emissione delle fatture attive; b) emissione di una autofattura cartacea (con le tempistiche appena citate) e successivo invio di un file .xml, per la comunicazione dei dati della stessa autofattura, entro il giorno 15 del mese successivo all'esecuzione dell'operazione.

⁴ L'Agenzia ricorda che i file .xml inviati vanno comunque sempre conservati (in modalità "analogica" o elettronica, a seconda dei casi), in quanto sono documenti rilevanti fiscalmente

⁵ Si ricorda che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via Sdi i relativi obblighi di conservazione "a norma" saranno automaticamente rispettati.

ALTRE NOVITA'

- Buoni benzina ai dipendenti: Circolare n. 27/2022. Si segnala la pubblicazione della circolare in oggetto che chiarisce alcuni aspetti della normativa relativa alla concessione di buoni benzina ai dipendenti da parte del datore di lavoro. Queste le principali indicazioni dell'Agenzia Entrate:
 - soltanto per il periodo d'imposta 2022 è concessa la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina, esclusi da imposizione fiscale (per il lavoratore) per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore
 - il lavoratore ha diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito su due ammontari separati:
 - fino a 258,23 euro per altri beni e servizi (fringe benefit)
 - per un importo massimo di 200 euro per i buoni benzina

Nel caso in cui i buoni benzina concessi superino € 200, la parte che supera tale limite va a sommarsi agli altri benefit per il raggiungimento del plafond di € 258,23; al contrario, se i buoni benzina concessi sono inferiori a € 200 ma gli altri benefit superano il limite di € 258,23, i buoni benzina restano non tassabili mentre l'intero importo degli altri benefit risulta tassabile.

È consigliabile quindi gestire contabilmente in maniera separata tali due categorie di "benefit" al fine di non superare i limiti di esenzione dalla tassazione predetti

 - destinatari dei buoni benzina sono i lavoratori dipendenti senza alcun limite reddituale
 - i buoni possono essere concessi anche a singoli specifici lavoratori e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
 - I buoni possono essere concessi fino al 12/01/2023 (cosiddetto "principio di cassa allargato"), ma il dipendente può utilizzarli anche successivamente, fino alla data di scadenza degli stessi prevista.
- Conversione in legge del DL "aiuti", novità per il "superbonus" 110% sulle case singole: viene permesso di beneficiare del superbonus del 110% anche per i pagamenti effettuati nel secondo semestre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (sulla base dei lavori effettuati e indipendentemente dai pagamenti); nel conteggio dei lavori per raggiungere tale percentuale, possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus del 110%.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza